N. 1160 di repertorio N. 1010 della Raccolta	
VERBALE DI ASSEMBLEA PER ADEGUAMENTO STATUTO DEL "CENTRO	
PISANO DI CULTURA PERMANENTE - UNI.DE.A. a.p.s."	Registrato a Pisa
PER ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S.	il 17 ottobre 2022 n. 10442
REPUBBLICA ITALIANA	Serie 1T
L'anno duemilaventidue.	
Il giorno dodici del mese di Ottobre	
12 Ottobre 2022	
In Pisa presso la sede dell'Associazione di cui infra, via Be-	
nedetto Croce numero trentaquattro	
alle ore sedici e minuti trentacinque	
16:35	
Innanzi me, dott.ssa Margherita CACCETTA, Notaio in Cascina,	
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa	
E' PRESENTE:	
- POMICINO Angelo nato in Serravalle di Chienti (MC) il	
28/01/1946 (ventotto gennaio millenovecentoquarantasei)	
Codice fiscale PMCNGL46A28I661V, domiciliato per la carica	
presso la sede dell'associazione di cui infra, il quale inter-	
viene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presi-	
dente dell'associazione riconosciuta denominata "Centro Pisano	2
di Cultura Permanente -UNIVERSITA' DEGLI ADULTI A.P.S." con	
sede in Pisa, via Benedetto Croce 34 (trentaquattro), iscritta	
presso il Registro delle persone Giuridiche presso la Prefet-	•
tura di Pisa, codice fiscale 00855360509, il quale interviene	

	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività	
	anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo (articolo 5 comma 9	
	lettera i);	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
ж	interesse sociale, culturale o religioso (articolo 5 comma 11	
	lettera k).	
	L'associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle	
X	condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura	200
	in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	vit i
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
11	associativa.	
	L'Associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e	
	l'aggiornamento di persone che hanno interesse nella	
	divulgazione della cultura e dei suoi molteplici aspetti e	
<del>),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	costituisce un punto d'incontro degli iscritti per una più	
	ampia socializzazione del sapere.	
	2.2 A tale fine compie studi e ricerche nel campo delle	
	scienze e ricerche nel campo dell'educazione e organizza	
	corsi, seminari, convegni e conferenze su argomenti di:	
	letteratura, lingue straniere, storia, medicina, laboratori di	
	attività manuali, informatica ed altri disparati argomenti di	
	interesse degli associati nonché gite turistico-culturali.	
	Tali attività rientrano tra quelle previste dalla legge e sono	

coerenti con lo scopo e le finalità prevista dallo statuto.	
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
 del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse	
generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente	
operata da parte dell'Organo di amministrazione.	
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	e
fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, -	
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare	
le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con	
i sostenitori e con il pubblico.	
Articolo 3 - Soci	
3.1 L'Associazione si compone di soci fondatori, di soci	
 ordinari, di soci straordinari e di soci sostenitori.	
1) I soci fondatori sono coloro che parteciparono alla	
nascita del C.P.C.P. il 3 novembre 1983;	
2) I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la	-
quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e	
permanente alle attività dell'Associazione;	
3) I soci straordinari sono coloro che si mettono a	
disposizione dell'Associazione al fine di garantire	
gratuitamente l'espletamento di determinati servizi;	

,	4) I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota	
	sociale, versano all'Associazione un contributo una tantum.	
	Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere Enti	
	del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le	
	finalità della stessa e che partecipano alle attività	
CH Sec	dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e	
	conoscenze, sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma	
	del Codice del Terzo Settore.	
	Le persone giuridiche e gli Enti aventi atto costitutivo e,	
	oppure, statuto coerenti con lo scopo di cui all'articolo 2,	
	qualora sia accolta la loro formale richiesta di associarsi,	
	assumono lo status di Centri Associati.	
	Articolo 4 - Ammissione	
	4.1 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo dietro richiesta della persona o del legale	
Andreas	rappresentante dell'Ente interessato. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata	
Season and the second s	a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli Associati.	
	4.2 Può essere socio ordinario chiunque si riconosca nel	
	presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza	
	politica, religiosa, sesso, cittadinanza, etnia, professione e	
	stato fisico. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
Control of the Contro	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	•
y <del></del>		

	Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che	(£)
Sec.	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
•	occasione della sua successiva convocazione.	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	b) esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15	
	giorni al Presidente;	
*****	c) essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	d) frequentare i locali dell'Associazione;	
	e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'Associazione;	
	f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
<del>Sec.</del>	attività;	
	g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute	
	purché autorizzate e documentate;	
	h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	3
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali	
	Regolamenti interni;	
	2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo	

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
indiretto;	
3) versare la quota associativa secondo l'importo, le	
modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti	
dall'Assemblea.	
Articolo 5 - Dimissione ed esclusione	
La qualità di socio si perde:	
1) per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a	
quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;	
2) per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su	
decisione presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità di	
procedura, con il rispetto del contraddittorio e attesa la	
ratifica del provvedimento da parte dell'Assemblea dei soci;	
3) per rinuncia, da parte di coloro che nel corso dell'anno	
non manifestano la volontà di concorrere nell'attività	Section of the sectio
dell'Associazione;	
4) per morte.	
I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
trasferibili.	
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della	
stessa.	
Titolo II	

Amministrazione	
Articolo 6 - Presidenza dell'Associazione	
6.1 L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio	
Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri,	
che è anche Presidente dello stesso; in caso di suo	
impedimento o assenza, dal Vice Presidente, anche questi	
eletto dal C.D., o da un membro del Consiglio Direttivo	
nell'occasione delegato dal Consiglio medesimo.	
6.2 Il Presidente può essere coadiuvato da due Coordinatori	
entrambi da lui nominati.	
6.3 Il Coordinatore del Comitato Scientifico è responsabile	
dell'elaborazione della proposta di piano annuale di attività	
dell'Ente.	
6.4 L'altro Coordinatore svolge la funzione di coordinamento	
dei Centri Associati nella realizzazione delle attività	
promosse dall'Associazione.	
Articolo 7 - Consiglio direttivo	
7.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo	
composto da sette membri, compreso il Presidente.	
7.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno invitati	
anche i soci fondatori a titolo consultivo, senza diritto di	
voto e tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà di	
invitare per la miglior conduzione dell'Associazione.	
Articolo 8 - Durata del mandato sociale	
8.1 La durata del mandato del Presidente, del Vice	

	Presidente e dei membri del Consiglio è di tre anni. I membri	
	uscenti sono sempre rieleggibili. La maggioranza degli	
	amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382	
	Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di	ž
	decadenza.	
	Articolo 9 - Sostituzione del Consigliere	
	9.1 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a	
<u> </u>	tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non	
	si presenta a tre riunioni consecutive, decade.	
	9.2 Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene	
	a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il	
	Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione nominando il	
	primo della lista dei candidati votati ma non eletti.	
	9.3 Le funzioni del Consigliere nominato in tal modo dal	
	Consiglio cesseranno alla data in cui doveva cessare il	
	mandato del Consigliere che egli ha sostituito.	
	Articolo 10 - Poteri del Consiglio	
3 <del></del>	10.1 Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per	
	amministrare il patrimonio dell'Associazione e per fare o	
	autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati	
	all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 33. Il potere di	
	rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,	
	pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai	

	terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	Articolo 11 - Deleghe amministrative	_
ALL CONTRACTOR OF THE STATE OF	11.1 Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri c a	
	qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico	
	di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando	di mana
	regolari procure.	
	11.2 Il Consiglio nomina il Segretario ed eventuale Tesoriere	
	Economo dell'Associazione scegliendoli tra i membri del	
	Consiglio stesso.	
	Articolo 12 - Deliberazioni del Consiglio	
*	12.1° fl Consiglio sì riunisce ogni volta che è necessario e	
	almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente	,
	o della maggioranza dei consiglieri.	
	12.2 Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza	
	dei suoi membri è presente.	
	Articolo 13 - Validità delle decisioni	
	Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non	
	è ammesso.	
	Articolo 14 - Trascrizione delle decisioni	
	14.1 Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel	
	Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	14.2 Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli	

	· c	
	originali quando portano la firma del Presidente e del	
	Segretario.	
	Articolo 15 - Direttore	/k1
	15.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore scegliendolo	
	anche fra i suoi membri.	
	15.2 Non vi è incompatibilità tra la carica di Direttore e	
	quella di Presidente del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 16 - Funzioni del Direttore	
	Spetta al Direttore:	
	a) provvedere a dare esecuzione agli atti di	
	amministrazione ordinaria dell'Associazione;	
	b) provvedere, sentito il parere vincolante del Consiglio	
	Direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a	
	tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e	
	collaborazione;	
	c) provvedere al funzionamento di tutta l'organizzazione	
	relativa all'attività didattica.	
	Articolo 17 - Gratuità delle cariche sociali	
	Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.	
	Articolo 18 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituto da:	
·	a) un fondo patrimoniale di Euro 20.000 (ventimila);	
	b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non	
	siano erogate;	
reconstill 2 2	c) ogni altro bene immobile e mobile acquisito	

	dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.	
	Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il	
	divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai	
	propri associati, laveratori e cellaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
200 A 1 - Section (1995)	del rapporto associativo.	
	Articolo 19 - Entrate	
<u> </u>	Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
¥	a) quote sociali versate annualmente dai soci;	
	b) contributi versati una tantum dai soci sostenitori;	
	c) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere	
	dallo Stato e da Enti pubblici o privati sotto riserva di	
-	destinazione speciale imposta da tali sovvenzioni e	
	contributi;	
	d) liberalità tra vivi e mortis causa che l'Associazione potrà	3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
	essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge e sotto	
	riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal	
	testatore;	
	e) proventi derivanti da corsi e seminari residenziali e	
	non residenziali, da ospiti residenti per convegni o attività	
	di studi, ricerche e tirocinio, da dipendenti della Pubblica	
	Amministrazione in servizio di missione per attività	
	didattiche ed educative e da studenti e laureati impegnati in	

attività di specializzazione temporaneamente ospiti nelle case	
dell'Associazione medesima;	
f) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo	
patrimoniale;	
g) remunerazione, compensi e soleggi percepiti per i	
servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;	
h) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad	
incrementare il patrimonio;	
i) proventi derivanti da raccolta fondi e da attività	
diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;	
j) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme	
legislative in materia di associazioni di promozione sociale e	
compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.	
Articolo 20 - Rimborsi di spesa	
Il rimborso spese, non forfettario, verrà autorizzato dal	
Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 4.2	
lettera g.	
Articolo 21 - Lavoro dipendente dei soci	
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
di prestazioni di lavori autonomo o di altra natura, anche dei	
propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello	
svolgimento delle attività di interesse generale e al	
perseguimento delle finalità statutarie.	
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività	
 non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del	*

	Ĭ	
	5% del numero degli associati. La qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con l'Associazione.	
	Articolo 22 - Contabilità	
и	22.1 Libri obbligatori sono: il libro giornale, il libro	
	degli inventari, il libro delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo, il libro delle Assemblee, il libro delle adunanze	
	dell'Organo di Controllo, il libro dei volontari, il libro dei	
	soci, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti e del	
	Collegio dei Probiviri.	
	22.2 L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il	
~	31 dicembre di ogni anno.	
	Esso è predisposto, viene approvato entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e	ž.,
	depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo	
	Settore.	
	Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei conti	
	23.1 Si provvederà alla composizione di tale organo	
	statutario qualora espressamente previsto dalle norme di legge	
	in vigore o a richiesta dell'Assemblea.	
	23.2 11 Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre	
	membri più due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra i	
	non soci di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei conti.	
	23.3 Esso dura in carica tre anni.	,

1	23.4 Tali membri sono rieleggibili.	
	23.5 I Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente,	
	sulla gestione amministrativa dell'Ente; esaminano il bilancio	
1	preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono	
c	collegialmente per iscritto all'Assemblea.	
2	23.6 Essi possono anche assistere alle Assemblee e alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 23 bis - Organo di Controllo	
a	a) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;	
1	b) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si	
	applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti	
t	tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del	
	Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti	
1	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
c	componenti;	
c	c) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge	
•	e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
8	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
Г	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
8	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
c	contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può	S.
E	esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma	
1	1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso	
1	l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti	

	nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre	
	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;	
	d) I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
NOW THE RESERVE OF THE PERSON	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari.	
	Articolo 24 - Comitato Scientifico	
	24.1 Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si	
	propone, l'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico	
	composto da cinque membri, di cui uno è il Coordinatore	
ъ.	nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.	
	24.2 I cinque membri sono scelti tra persone anche non	
	appartenenti all'Associazione.	
***************************************	24.3 Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e i	
	suoi membri sono rieleggibili.	
12.11.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	24.4 Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal	
	punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio	
	Direttivo.	
3-11-2-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	24.5 Esso elabora la proposta del piano annuale delle	
	attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio	

	Direttivo.	
	24.6 I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.	
	Articolo 25 - Collegio dei Probiviri	
	Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni	
	tre anni dall'Assemblea; anche tra persone estranee	
	all'Associazione. Tali membri sono rieleggibili. Ad essi	
-	saranno sottoposte tutte le eventuali controversie sociali tra	*
	soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, con	
	esclusione di ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno "ex	
	bono et equo" senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà	
	inappellabile.	
	Titolo III	
	Assemblea	
	Articolo 26 - Rappresentanza	
	26.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha	
	un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro	
	socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare	
	fino ad un massimo di tre soci.	
	26.2 Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante	
	legale o persona da questi debitamente autorizzata.	
	Articolo 27 - Convocazione	
74.50	27.1 L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente	
	lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione	
	scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e	

	seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno	
±07	Venti giorni prima della des lesse i	
	all'indirizzo risultante dal libro degli associati.	
1	Il Presidente ha facoltà di dare avviso anche a mezzo stampa	
	locale, notiziario interno, a mezzo affissione di avviso	
	nell'albo dell'Associazione (bacheche), da effettuarsi venti	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
<del> </del>	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa	
	la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno	
	un decimo degli associati.	
•	Articolo 28- Presidenza	
	Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute da un socio eletto	
	dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche un Segretario.	
	Articolo 29 - Deliberazioni	
	29.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la partecipazione della maggioranza, metà	
	più uno degli associati, e in seconda convocazione, trascorsa	- Te
3 <del>44 - 11 03 </del>	almeno un giorno dalla prima, con la partecipazione di almeno	
	un ventesimo degli aventi diritto, e delibera con il voto	
	favorevole, metà più uno, dei presenti.	
Company of the Compan	29.2 Per modificare l'Atto costitutivo e/o lo Statuto occorre	
	l'Assemblea straordinaria che è validamente costituita in	
<u> </u>	prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza,	
<del>*************************************</del>		

	metà più uno degli associati, e in seconda convocazione,	
	trascorsa almeno un giorno dalla prima, con la partecipazione	
	di almeno un ventesimo degli aventi diritto, e delibera con il	
	voto favorevole, metà più uno, dei presenti.	*
	Per deliberare lo scicglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno % (tre quarti) degli associati.	
2	Articolo 30 - Trascrizione delle decisioni	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel libro dei	
	verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della	
	seduta.	
	Articolo 31 - Poteri dell'Assemblea	
•	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	1. delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo	
	Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro	
	confronti;	
(	2. delibera sull'esclusione degli associati;	
	3. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o	
	dello Statuto;	
	4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	5. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o scissione dell'Associazione;	
	6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;	

	7. elegge il Presidente e il Segretario di seduta;	
	8. approva il bilancio preventivo e consuntivo;	
	9. ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le	a
	delibere del Consiglio Direttivo;	
	10. elegge i membri del Consiglio Direttivo scelti fra i	
	soci fondatori, ordinari e straordinari;	
	11. nomina i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;	
	12. delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad	
	Associazioni e Federazioni che perseguono scopi similari.	
4	Articolo 32 - Assemblea straordinaria	
<del></del>	Le modifiche statutarie, lo scioglimento e la messa in	
A	liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea	
2 No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	straordinaria con le previste maggioranze qualificate.	3
	Articolo 33 - Attivi di Bilancio	
	33.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato	
	dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui	
	si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico	2 V.C. 32 37 37
	Nazionale del Terzo Settore.	
	33.2 L'avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo	
	deve essere reinvestito nelle attività statutarie dell'anno	
e	successivo se non diversamente previsto dalla legge.	
	Articolo 34- Scioglimento	
	34.1 In caso di scioglimento, quale ne sia la causa,	

	l'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo	
	31, comma 2, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure	
	tra persone estranee all'Associazione.	
- 12 (17, 27)	34.2 Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi	
	altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà	
	tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo	
	dell'Associazione.	
79797 2 2	Articolo 35 - Devoluzione dell'attivo	
	35.1 L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea,	
	deliberando e votando conformemente all'articolo 29.2, con	
	previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e	
	salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti	
	del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale oppure in	
	mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 9 del D.lgs 117/2017.	
-	L'individuazione dell'ETS potrà essere demandata agli organi	
×=	dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza	
	(articolo 9 del D.lgs. 117/2017 e C.M. n. 20 del 27/12/2018).	
	Articolo 36 - Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci	
	36.1 In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma,	
	tale attivo potrà essere ripartito tra i soci	
	dell'Associazione disciolta. L'Associazione ha il divieto di	
	distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri	

	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso	
Secretary and the second	o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo anche durante la vita nell'Associazione.	
	Articolo 37 - Norma di rinvio	
	37.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente	
	Statuto si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive	
	modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.	
	F.to Pomicino Angelo	ξ:
	F.to Margherita Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo)	
		9
		e
	8	